


120. Sono eccettuate dalle disposizioni dei due precedenti articoli le iscrizioni delle ipoteche legali, per le quali il Conservatore ha regresso contro il debitore come all' art. 2155. *del Codice*.

I crediti dell' Ufficio per queste iscrizioni si esigono coi privilegj accordati ai crediti della Nazione.

121. Le ricevute di pagamento delle tasse, che si rilasciassero dall' Ufficio di Conservazione delle ipoteche separatamente dall' atto, per cui sono dovute, non pagano il bollo della carta.

122. I Conservatori, che esigeranno per qualunque titolo più di quanto viene assegnato dal presente Regolamento saranno destituiti, e puniti anche, se vi sarà luogo, a tenore delle Leggi, e secondo le circostanze.



T I T O L O VII.

Disposizioni transitorie.

123. Coloro, che entro il termine d' un mese dall' attivazione degli Uffici di Conservazione delle ipoteche domanderanno le relative trascrizioni, od iscrizioni, all' effetto di conservare l' anteriorità della data nel Registro degli atti, e contratti a norma dell'